

DELIBERA N. 103/2023/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX / TIM S.p.A. (Kena Mobile)
(GU14/581557/2023)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 12 settembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionale per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l’istanza della società XXX, del 25/01/2023 acquisita con protocollo n. 0019880 del 25/01/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La parte istante, titolare del contratto *business* di cui al codice cliente n. 88801129xxxx con l’operatore TIM S.p.A. (Kena Mobile) di seguito, per brevità, TIM, lamenta la modifica unilaterale delle tariffe contrattuali, l’addebito dei costi di recesso e la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- “[n]el 2017 dopo continui reclami attraverso il servizio clienti per costi troppo elevati e non conformi ai (propri) contratti, (decideva) di cambiare operatore, in quanto mai alcun riscontro (era riuscito) ad avere. Gli operatori al call center ogni volta, comunicavano che (sarebbe stato) ricontattat(o) ma mai così è stato”;
- il cambio operatore “(aveva) generato l’emissione di fatture con addebito penali dichiarate illegittime dalla Legge Bersani: L. n. 40/2007 (la quale) ha disposto che è “facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni””;
- Allegava la comunicazione del 26 gennaio 2017 nella quale informava TIM del passaggio ad altro operatore del contratto n. 88801129xxxx “con riferimento alla comunicazione da voi fornita ma mai arrivata” e sosteneva che “nel

rispetto di quanto da voi indicato nulla è dovuto per costi di recesso anticipato". Precisava che "da controlli effettuati nelle ultime fatture, notando addebiti non giustificati, abbiamo appreso soltanto dal 191, che avevate apportato modifiche contrattuali sulle tariffe con una comunicazione a mezzo lettera a noi mai pervenuta e considerato che la migrazione delle nostre quattro SIM ad altro gestore è imputata all'aumento dei costi, come da voi indicato, nulla sarà dovuto per il contributo di attivazione/costi di recesso anticipato."

- Allegava, inoltre, la fattura n. 7X0138xxxx del 14 aprile 2017 di euro 476,91 nella quale erano stati addebitati i costi di recesso.
- Allegava, infine, la comunicazione del 24 ottobre 2022 con la quale la società di recupero del credito richiedeva il pagamento della fattura sopra citata.

In data 24 gennaio 2023 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore TIM tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Nel verbale è dato atto che *"[l]a parte istante, come rappresentata, insiste nelle proprie richieste eccependo la prescrizione del credito. TIM S.p.A. contesta l'eccezione e, a mero titolo conciliativo, propone il pagamento della minor somma di euro 90,00 relativa ai canoni di utilizzo del servizio fino al 16 febbraio 2017."*

In base a tali premesse l'istante ha richiesto quanto segue:

- i) *"chiusura codice cliente ed intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione";*
- ii) *"indennizzo per mancata risposta a tutti i reclami per euro 300.00".*

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore TIM, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato in data 13 marzo 2023 memoria difensiva nella quale, dopo aver riportato sinteticamente i fatti e le richieste oggetto di istanza, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'istanza per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, l'operatore ha eccepito l'*"[i]nammissibilità dell'istanza di definizione per intervenuta violazione dell'art. 9, co. 4 del Regolamento di cui alla Delibera 353/19/CONS"* il quale prevede che *"In udienza (di conciliazione, n.d.a.) le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante"*. Al riguardo, l'operatore ha affermato che *"[n]ella precedente fase di conciliazione, l'istanza è stata promossa in nome e per conto della società XXX, il cui asserito rappresentante legale XXX, non ha dimostrato la propria qualità, né tramite apposita visura né, tantomeno con il deposito di procura speciale."*

Nel merito, l'operatore ha sostenuto la *"[g]enericità ed indeterminatezza nella descrizione dei fatti ed assenza di allegazioni probatorie in punto di storno"*. In proposito, l'operatore ha sostenuto che *"nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni generiche, anche sotto il profilo temporale. L'istante, infatti, non indica la durata della fatturazione contestata,*

l'ammontare delle voci asseritamente non dovute, la durata dei disservizi, la loro natura, né la data di recesso” e che “non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. A ciò si aggiunga che non sono allegate segnalazioni o reclami.” Inoltre, l’operatore ha affermato che “controparte non ha depositato le fatture per le quali oggi viene richiesto lo storno/rimborso, né la prova del pagamento. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l’onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno” e ha richiamato alcune pronunce dell’Autorità nelle quali non è stata accolta la domanda di storno/rimborso delle fatture per mancata allegazione delle stesse.

Sempre nel merito, l’operatore ha sostenuto l’ “[i]nfondatezza della domanda di storno degli importi addebitati”. Al riguardo, l’operatore ha affermato che l’istante “era titolare di 4 linee mobili inserite nel contratto guscio 88801129xxxx. Sulle linee è stato attivato dal 29.12.2015 il piano TIM UNLIMITED, regolarmente approvato dall’istante. TIM, peraltro, ha attivato le condizioni economiche approvate dall’istante, iniziando il relativo ciclo di fatturazione, senza che la controparte inoltrasse mai contestazioni o segnalazioni. Le linee, infine, dopo essere state regolarmente fruite dalla controparte sono cessate da febbraio 2017, a seguito di migrazione ad OLO, all’esito della quale TIM ha chiuso il ciclo di fatturazione addebitando all’istante i soli costi previsti nelle condizioni del piano approvato”. Pertanto, l’operatore ha sostenuto la legittimità dei conti telefonici emessi compreso il conto di chiusura 3/17 di euro 476,91 rimasto insoluto.

Infine, nel merito, l’operatore ha ritenuto “infondata [...] anche la domanda volta alla liquidazione di indennizzi” in quanto ha “tenuto un comportamento diligente e corretto” e che “a sistema non sono presenti disservizi o problematiche che abbiano impedito l’uso dei servizi. La linea, inoltre, risulta regolarmente cessata a far data dal 16.2.2017, a seguito di recesso dell’istante per migrazione ad OLO”. In ogni caso, l’operatore ha affermato che “a sistema non sono presenti reclami tempestivi e idonei a porre Tim in condizione di prendere posizione sulle contestazioni avversarie”. L’operatore ha quindi ritenuto impossibile il riconoscimento dell’indennizzo richiesto dall’istante “anche in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS secondo cui, da un lato, ogni eventuale indennizzo è precluso in assenza di reclamo (“Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell’indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente”) e, dall’altro, il reclamo deve essere necessariamente caratterizzato, ai fini della liquidazione, da “continenza, in termini di tempo, rispetto al disservizio lamentato (“Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”)”.

L’operatore ha quindi concluso con la richiesta di dichiarare inammissibile l’istanza in via preliminare per “violazione dell’art. 9, co. 4 del Regolamento di cui

alla *Delibera 353/19/CONS*” e, nel merito, di respingerla in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.

Nel successivo verbale di definizione del 13 aprile 2023, l’operatore ha dichiarato di “*non poter disporre del credito di euro 476,91 in quanto ceduto alla società XXX.*”

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si osserva quanto segue:

- non merita accoglimento l’eccezione preliminare sollevata dall’operatore TIM in relazione alla carenza di legittimazione attiva dell’utente. Al riguardo, si rappresenta che l’istanza di definizione depositata presso il CoReCom della Toscana risulta compilata mediante il formulario GU14, la cui sottoscrizione determina l’assunzione di responsabilità dell’istante in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- non si ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione dell’operatore TIM circa la genericità e l’indeterminatezza nella descrizione dei fatti da parte della società istante e l’assenza di documentazione probatoria in punto di storno, atteso che, ad avviso di questo Corecom, l’istanza risulta sufficientemente supportata dalla documentazione prodotta, considerato che, l’utente ha allegato la fattura contestata e il reclamo in cui esplicitava le proprie doglianze;
- con riferimento alla domanda *sub i)* per la parte volta ad ottenere la “*chiusura codice cliente*” si osserva che sul punto è cessata la materia del contendere in quanto risulta incontestata la cessazione, avvenuta in data 16 febbraio 2017, delle linee oggetto di istanza;

Ciò premesso, l’odierna disamina s’incentra sull’addebito dei costi di recesso e sulla mancata risposta ai reclami.

Sull’addebito dei costi di recesso

La parte istante ha contestato i costi di recesso di cui alla fattura n. 7X0138xxxx del 14 aprile 2017 di euro 476,91, laddove l’operatore ha sostenuto la legittimità di tali costi in quanto previsti dal piano approvato dall’istante e ha dichiarato di aver ceduto il credito e quindi di non poterne più disporre.

La doglianza dell’istante è fondata per le motivazioni di seguito esposte.

Preliminarmente, in ordine alla cessione del credito effettuata da TIM e alla domanda dell’istante *sub i)* deve essere chiarito che il Corecom ha competenza per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, per cui nessun provvedimento può essere dal medesimo adottato nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati, come nel caso di specie, la XXX, cui TIM ha ceduto il credito vantato nei confronti dell’istante. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il debitore

conservi le eccezioni, ivi comprese quelle processuali, opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), pertanto l'utente ha interesse che venga accertata la legittimità della debenza delle somme in contestazione, a prescindere dalle vicende successive che interessano i diritti di credito che ne discendono.

Al riguardo, si osserva che oggetto del presente procedimento è la legittimità di un contestato (dall'utente) addebito di costi relativi a "*contributo di attivazione/costi di recesso anticipato*", il cui accertamento è pregiudiziale alla decisione relativa alla domanda di storno degli insoluti. Pertanto, se è pur vero che la pretesa creditoria è stata azionata da un soggetto terzo che non riveste la qualifica di "operatore" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, lettera m) del vigente "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi media audiovisivi", l'utente ha interesse all'accertamento della legittimità dell'addebito dei menzionati costi cui l'emissione della fattura di cui chiede lo storno è correlata, e tale accertamento non può che essere proposto nei confronti dell'operatore telefonico che ha applicato tali costi ed emesso la fattura, a prescindere dalle vicende successive (cessione) che interessano i diritti di credito che ne discendono.

Nel caso di specie, infatti, l'istante, con missiva del 26 gennaio 2017 ha contestato a TIM che, a seguito di modifiche unilaterali al profilo tariffario effettuate dall'operatore, mai a lui formalmente comunicate, ma "*appres[e] soltanto dal 191*", si era trovato costretto a migrare ad altro operatore economicamente più vantaggioso. In detta missiva l'istante contestava eventuali addebiti per "*contributo di attivazione/costi di recesso anticipato*".

Attesa dunque la contestazione di detti costi effettuata dall'istante, si ritiene che la controversia rientri tra quelle "*in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi*" che, ai sensi dell'art. 2 del menzionato Regolamento "*sono rimesse alla competenza dell'Autorità*".

Deve pertanto essere rigettata l'eccezione proposta da TIM in sede di udienza di definizione.

Nel caso di specie, dal corredo istruttorio emerge che, a seguito della cessazione del contratto n. 88801129xxxx, nella fattura n. 7X0138xxxx del 14 aprile 2017 è stata addebitata la somma di euro 333,32 (oltre IVA) a titolo di "*Corrispettivo recesso servizi opz*".

L'operatore, sul punto, si è limitato a sostenere che i costi di recesso erano conformi al piano approvato dall'istante ma non ha depositato copia dei contratti sottoscritti e dei relativi piani tariffari.

In primis si osserva che la fattispecie in esame può essere inquadrata come recesso anticipato secondo le previsioni legislative contenute nel c.d. decreto Bersani, convertito con legge n. 40/2007, che ha introdotto una specifica disciplina dei vincoli temporali al contratto e del recesso nel settore delle comunicazioni elettroniche. Sul

punto si rammenta che la facoltà di recesso è stata regolamentata, da ultimo, con delibera Agcom n. 487/18/CONS.

In via generale si richiama, inoltre, che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313).

Con riferimento alla somma applicata a titolo di recesso anticipato, deve osservarsi che l'operatore non ha fornito sufficiente documentazione, né ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente, né ha dimostrato di aver presentato, *“in modo chiaro, esatto e completo (...) le condizioni per (...) il recesso, eventuali penali”*, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, punto a) della Delibera n. 179/03/CSP. Ne consegue che deve disporsi lo storno di tale somma, trattandosi di importi che devono ritenersi non conosciuti dall'utente in mancanza di evidenze probatorie circa l'accettazione delle condizioni contrattuali applicate dall'operatore.

Posta quindi, nel caso in esame, l'illegittima applicazione da parte dell'operatore dei costi di recesso a carico dell'istante, ne discende il diritto allo storno dei costi imputati dall'operatore per la disattivazione del servizio.

Ne consegue quindi, in accoglimento parziale della domanda *sub i)* per la parte volta ad ottenere la *“chiusura [...] intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione”*, che l'istante ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro 333,32 (oltre IVA) addebitata a titolo di *“Corrispettivo recesso servizi opz”* in relazione al contratto n. 88801129xxxx nella fattura n. 7X0138xxxx del 14 aprile 2017.

Sulla mancata risposta ai reclami

La parte istante ha sostenuto di non aver ricevuto riscontro in merito ai reclami rivolti all'operatore, laddove quest'ultimo ha affermato di non aver ricevuto reclami tempestivi.

La doglianza dell'istante è fondata nei termini di seguito esposti.

Dal corredo istruttorio risulta che l'istante, in data 26 gennaio 2017, ha comunicato all'operatore la migrazione delle linee telefoniche dovuta ad aumenti ingiustificati delle tariffe e ha pertanto dichiarato di non riconoscere eventuali futuri addebiti di costi di recesso.

Sul punto, deve rilevarsi la tempestività della segnalazione nella quale l'istante ha infatti avvisato l'operatore in merito al non riconoscimento di eventuali costi di recesso addebitati in fattura di prossima emissione.

Risulta evidente, quindi, che l'istante poteva attendersi legittimamente che l'operatore riscontrasse la citata comunicazione. Dagli atti del procedimento, tuttavia, emerge che l'operatore non ha fornito alcuna risposta.

Si richiama in proposito il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), il quale prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta) per cui la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo "*da mancata risposta al reclamo*".

Nel caso di specie è opportuno richiamare che, nei casi di rigetto, la risposta al reclamo deve essere fornita in forma scritta, adeguatamente motivata ed indicare gli accertamenti compiuti, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Pertanto, trova applicazione l'art. 12, comma 1, del Regolamento Indennizzi, secondo il quale, in caso di mancata/ritardata risposta al reclamo "*entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità*" è previsto "*un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300*".

Ai fini del calcolo dell'indennizzo si determina il *dies a quo* nella data del 25 febbraio 2017, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei Servizi dell'operatore per la risposta al reclamo del 26 gennaio 2017 e il *dies ad quem* nella data dell'udienza di conciliazione del 24 gennaio 2023.

Pertanto, l'istante, in accoglimento della domanda *sub ii)* ha diritto alla corresponsione dell'importo computato nella misura massima di euro 300,00 (trecento/00), determinato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die* a titolo di indennizzo per i 2159 giorni di mancato riscontro al reclamo.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti dell'operatore TIM S.p.A. (Kena Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società TIM S.p.A. (Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, con le modalità indicate in istanza, in caso di avvenuto pagamento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) della somma di euro 333,32 (oltre IVA) addebitata a titolo di "*Corrispettivo recesso servizi opz*" in relazione al contratto n. 88801129xxxx nella fattura n. 7X0138xxxx del 14 aprile 2017.
3. La società TIM S.p.A. (Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a corrispondere in favore dell'istante, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma di euro 300,00 (trecento/00) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 12 settembre 2023

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Marco Meacci